

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

ABITAZIONI

INDICAZIONI GENERALI

La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di abitazioni civili e delle aree adibite a verde.

Pertanto quando si occupa o si tiene a disposizione una casa od un'altro immobile sorge **l'obbligo** di dichiararlo **all'Ufficio Tributi del Comune** compilando e consegnando il modulo che Le è stato consegnato unitamente al presente promemoria. Nella denuncia devono essere dichiarate, tra l'altro, la **superficie dell'abitazione, dei suoi accessori nonché delle pertinenze quali garage, cantina, soffitta ecc. al netto dei muri** (con esclusione delle terrazze **a meno che non siano verandate**, del locale caldaia, delle tettoie e delle aree esterne). La tassa infatti viene calcolata moltiplicando la tariffa in vigore per i metri quadrati, al netto dei muri, dell'immobile oggetto della dichiarazione: pertanto i metri quadrati sono il dato fondamentale per un'iscrizione a ruolo corretta. Si raccomanda quindi, prima di indicarli sulla denuncia, di verificare la stessa nel modo più preciso possibile, mediante la misurazione planimetrica od effettiva della casa.

La denuncia si chiama **originaria** se è relativa all'iscrizione di un nuovo contribuente o di un'immobile che si aggiunge ad uno già iscritto, **integrativa** se modifica nella consistenza una posizione già iscritta, di **variazione** in caso di cambio di abitazione.

Alla denuncia va allegata la copia della planimetria quotata o catastale dei locali (se in possesso del contribuente) e la copia del contratto di affitto o di acquisto dell'immobile.

CASI PARTICOLARI

Nel caso di affitto di abitazioni **già arredate**, la denuncia deve essere effettuata dal proprietario dell'immobile. Gli inquilini che hanno stipulato un contratto di questo tipo devono pertanto rivolgersi all'ufficio T.A.R.S.U. muniti del contratto di affitto per comunicare la loro situazione.

La denuncia deve essere presentata dal proprietario dell'alloggio anche nel caso di **affitto di alloggi a personale militare della base Usaf di Aviano**.

Nel caso di abitazione occupata da **più persone aventi stato di famiglia separato** la denuncia deve essere presentata da uno degli occupanti, avendo cura di indicare i nomi degli altri coabitanti.

DECORRENZA DELLA TASSA

L'iscrizione al ruolo della tassa nonché la variazione in aumento (che si verifica quando la nuova casa ha una metratura maggiore di quella precedente) **decorre dal bimestre solare successivo alla data di occupazione o detenzione dei locali.**

Nel caso che il CAMBIO DI ABITAZIONE comporti una minore tassazione (perché la nuova casa ha una metratura inferiore alla precedente) la variazione nell'importo dovuto ha effetto dalla data di presentazione della denuncia di variazione. In questi casi è pertanto opportuno che la presentazione della denuncia di variazione sia eseguita al più presto.

RIDUZIONI DI TARIFFA

Questo Comune ha previsto l'applicazione della riduzione del 30% della tariffa nei seguenti casi:

- abitazione occupata da una sola persona (single);
- abitazione provvista di concimaia attiva/compostiera.

Le suddette riduzioni, **che devono essere espressamente richieste dal contribuente**, operano dall'anno successivo alla richiesta ed hanno effetto anche per gli anni successivi fino a che non intervenga una variazione che dovrà essere comunicata..

Per le nuove iscrizioni la richiesta per la riduzione per abitazione occupata da una sola persona (single) può essere effettuata direttamente sulla denuncia barrando l'apposita casella mentre per avere la riduzione per abitazione provvista di concimaia attiva/compostiera dovrà essere compilato l'apposito modulo.

Si ricorda che le due riduzioni non sono cumulabili.

N.B. I single che chiedono la riduzione devono ricordare, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, che qualora il proprio nucleo familiare aumenti devono obbligatoriamente presentare la denuncia di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il termine generale per la presentazione delle seguenti denunce:

- originaria
- integrativa in aumento
- di variazione in aumento
- variazione del numero dei componenti il nucleo familiare

è il **20 gennaio successivo** all'anno in cui si è verificato uno degli eventi che comporta la presentazione della denuncia (p.e. variazione dell'abitazione, variazione del nucleo familiare, ecc.)

CANCELLAZIONE DAL RUOLO

Come per la variazione in diminuzione anche la cancellazione, dal ruolo della tassa **ha effetto dal bimestre successivo alla presentazione della denuncia di cessazione occupazione/detenzione dei locali. E' pertanto importante per il contribuente presentare la cancellazione non appena si sia verificato l'evento.**

Si precisa che a denuncia di cessazione deve essere presentata solo nel caso di **rilascio effettivo** dei locali, cioè nel caso in cui l'abitazione sia stata riconsegnata al proprietario o risulti completamente priva di mobili o siano stati disattivati i servizi di rete (energia elettrica, gas).

DECESSO DELL'INTESTATARIO DELLA TASSA

Se l'intestatario della tassa era l'unico componente del nucleo familiare (single) si possono verificare due situazioni:

a) vi è il rilascio effettivo della casa (per vendita dell'abitazione, chiusura del contratto di affitto o dei servizi di rete, ecc): **uno degli eredi deve provvedere alla presentazione della richiesta di cancellazione dal ruolo;**

b) la casa viene tenuta a disposizione: **uno degli eredi deve provvedere alla presentazione della denuncia di iscrizione del suddetto immobile;**

Se l'intestatario della tassa non era l'unico componente del nucleo familiare o nella stessa abitazione risulta iscritto un altro nucleo familiare:

- la denuncia di subentro deve essere presentata da uno dei familiari conviventi o da uno dei componenti dell'altro nucleo familiare residente nell'abitazione

Le suddette denunce di subentro devono essere presentate **entro il 20 gennaio successivo alla data di decesso dell'intestatario della tassa.**

Per ogni ulteriore informazione, per il ritiro della modulistica e per la consegna delle denunce la S.V. è pregata di rivolgersi all'Ufficio T.A.R.S.U. del Comune che si trova presso la sede comunale al terzo piano - stanza n. 2 (orario per il pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.45, il lunedì ed il giovedì anche il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30);

n.ri di telefono 0434-392.351 (Sig.ra Gandini) 0434-392.352 (Sig.ra Rossetti);

NB. - L'Ufficio Relazioni con il pubblico è a disposizione (al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio T.A.R.S.U.) per la consegna della modulistica e per il ritiro delle denunce.

La modulistica è scaricabile anche dal sito internet del Comune (www.comune.pordenone.it) e può essere inoltrata via fax (0434 392305 o via e-mail (ufficio.tarsu@comune.pordenone.it)).

**Il Funzionario Responsabile
Francesca De Biasio**